



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 32**

**Del 15-05-2020**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTERIORI MISURE VALIDE A DECORRERE DAL 15 MAGGIO 2020.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draità*

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

**VISTO** il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

**VISTE** le Ordinanze Ministero della Salute 20 e 22 Marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza 22 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**VISTO** il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e decreta la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 01 aprile 2020;

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020 che sostituisce il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionali;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia seppure in discesa;

**RITENUTO** di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali di cui all'art. 1 punto f) del DPCM del 10 aprile 2020.

**RITENUTO** necessario adottare, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche al fine di adeguare tali misure all'attuale situazione epidemiologica in deciso declino, seppure senza diminuire l'attenzione e l'adozione delle misure minime di contrasto;

**VISTA** altresì l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana, con la quale, tra l'altro, proroga gli effetti della precedente Ordinanza n. 17 del 18.04.2020 richiamando gli effetti del DPCM del 26.04.2020, nonché l'Ordinanza n. 20 dell'1.05.2020;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 29 del 04 maggio 2020

Per tutto quanto in premessa e in esecuzione del DPCM del 10 aprile 2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 e n. 30 dell'1.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana, in parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 29 del 04 maggio 2020

## **ORDINA**

- 1) Rimane vietata l'apertura al pubblico delle attività di intrattenimento, è consentita la consegna a domicilio e l'acquisto di alimentari con asporto e/o consegna a domicilio fino alle ore 22.30 fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per bar, pub, ristoranti, pizzerie, gastronomie, gelaterie, permane il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di assembramenti nelle immediate vicinanze degli stessi;
- 2) Si raccomandano tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie ed altri luoghi di aggregazione espressamente consentiti di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 3) In tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di utilizzo di mascherine e guanti usa e getta, nei luoghi e ambiente chiusi;
- 4) La riapertura delle ville comunali denominate "Villa Falcone Borsellino" e "Villa Lomonaco" dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 escluse le giornate di domenica e festivi La permanenza alle ville non può essere superiore a 30 minuti.
- 5) La riapertura del cimitero comunale per tre giorni alla settimana dalle ore 08.00 alle ore 12.30 nelle giornate di lunedì, venerdì e domenica, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 nella giornata di mercoledì, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento. L'ingresso sarà consentito solo dall'ingresso principale e per non più di 60 persone contemporaneamente. In caso di afflusso numeroso l'ingresso verrà contingentato al fine di evitare il contatto sociale ravvicinato ed è vietato sostare davanti l'ingresso costituendo un assembramento di fatto;

Il custode incaricato è responsabile degli accessi e dovrà registrare tutti i visitatori che accederanno al cimitero unitamente a orario di ingresso e di uscita. Le visite non potranno durare più di 30 minuti.

Per quanto non oggetto di modifica ad opera della presente rimangono in vigore le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 29 del 04 maggio 2020

## **DEMANDA**

### **Alle Forze dell'Ordine:**

- a) di provvedere a far rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, e da ultimo il DPCM 26 aprile 2020, impedendo il trasferimento o gli spostamenti da e per Valguarnera Caropepe, a tutte le persone fisiche tranne che per documentate urgenti esigenze di servizio di lavoratori che svolgono funzioni infungibili o per motivi di salute;
- b) di provvedere a verificare la veridicità, rispetto agli indicati motivi lavorativi di urgenza ed ai motivi di salute, delle dichiarazioni prodotte dalle persone fisiche in trasferimento o spostamento da o per Valguarnera Caropepe. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle disposizioni normative sopra richiamate, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene, trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe, per tutti i provvedimenti che ne conseguono. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso al T.A.R., Sicilia sezione di Catania, ovvero entro 120 giorni dalla sua pubblicazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente viene altresì trasmessa a: 1) Prefettura di Enna; 2) Comando Carabinieri di Valguarnera; 3) Questura di Enna.

**IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draìà*